

6025

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

N LMRO POLIZZA 39114/96/136979636
AGENZIA FROSINONE CODICE SUBAGENZIA 100

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 del 11/05/2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizzi fidejussoria n. 136979636

Rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45
Codice Fiscale 00818570012
Agenzia FROSINONE/39114

Contrante (obbligato principale)

R. E. M. SRL
CONTRADA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR

Codice Fiscale
02240470605

Stazione appaltante (beneficiario)

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI SPA

Sede

VIA MONTALDO, 2 - 16137 - GENOVA - GE

Descrizione dell'opera:

GARANZIA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER REVISIONE N. 4 MOTORI DI TRAZIONE TIPO GDTM08 A 4 POLI: "ORA" PER MATERIALE ROTABILE FERROVIA GENOVA CASELLA

Luogo di esecuzione:

GENOVA - 16137 - GE

Costo complessivo previsto 50.050,00

Ribasso 37,43 % **d'asta aggiudicato**

Somma garantita 10,09 % **costo opera** 5.050,00

(Euro CINQUEMILACINQUANTA/00)

Data inizio garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Data cessazione garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE

I 003 00000 117229307

6025

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Digs 163/2006

NUMERO POLIZZA 39114/96/136979636
 AGEZIA FROSINONE CODICE SUBAGENZIA 100

Li quazione del premio	iniziale	di proroga
	dal 31/05/2016	annuale
	al 30/09/2017	
Tassabile	118,22	88,89
Tasse	14,78	11,11
Totale	133,00	100,00

Il Contraente

[Handwritten signature]
 M. S.
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)
 Tel. +39 051 5077111 - Fax +39 051 375349
 Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73
 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 31/05/2016

Il pagamento del premio è stato effettuato il 31/05/2016

Unipol
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 (Approvatore)
 DONFRANCO

L'incaricato _____

6025

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	39114/96/136979636	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	FROSINONE		

Contraente (obbligato principale)	Codice Fiscale
R.E.M. SRL	02240470605
CONTRADA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR	

PREMESSO

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

CIÒ PREMESSO

la sottoscritta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art. I delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE**ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo dell'80%, in conformità a quanto disposto dall'art. 113 comma 3 del DLgs n. 163/2006.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

6025

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

N. UMERO POLIZZA	39114/96/136979636	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	FROSINONE		

c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

ART. 1 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate al Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 1 - SURROGAZIONE

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

ART. 7 - PREMIO

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art.2.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**ART. 10 - PREMIO**

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i lavori ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di minor durata di riduzione della somma garantita, il premio pagato resterà acquisito al Garante. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI LAVORI

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione del Contraente.

1 003 00000 00117229307

6 025

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 39114/96/136979636
A.GEZIA FROSINONE CODICE SUBAGENZIA 100

ART.13 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART.14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.

Il Contraente




BOLOGNA 0284047

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

~~DONESANCI LUCA PIETRI ELI SANCHEZ~~

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).


Il Contraente



BOLOGNA 0284047

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

Il Contraente



BOLOGNA 0284047

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4: 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11- Impegni del Contraente.

Il Contraente




BOLOGNA 0284047

Emessa il 31/05/2016

Riservato al garante

Aut.: A39114



6025

1 003 00000 00117229307

Allegato a polizza

NUMRO POLIZZA 1/39114/96/136979636
AGENZIA FROSINONE CODICE SUBAGENZIA 100

Contente/Assicurato R.E.M. SRL
Domicilio CONTRADA FERRUCCIA, 16/A - 03010 PATRICA - FR
Codice Fiscale 02240470605



Appendice di polizza fideiussoria a garanzia dell'appalto "Revisione di n. 4 motori di trazione tipo GDTM08 a 4 poli
ORA"

RILASCIATA IL : 31.05.2016

CONTRAENTE : REM SRL C.da ferruccia 16/a - 03010 PATRICA -FR-
C. F. 040470605

La presente appendice integra e/o sostituisce le condizioni generali di polizza per quanto attiene le condizioni di
seguito elencate :

1. la fidejussione è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla lettera di invito alla gara d'appalto per la " revisione di n. 4 motori di trazione tipo GDTM08 a 4 poli per materiale rotabile impianto ferrovia Genova Casella ;
2. che il codice CIG relativo all'appalto oggetto della presente garanzia deve intendersi : 66600596820;
3. l'ente fideiussore UnipolSai Assicurazioni Spa con la presente fidejussione si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna, su semplice richiesta scritta dell'Azienda Mobilità e Trasporti Spa, ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione del Soggetto invitato o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 comma 2 del codice civile ;
4. L'ente fideiussore UnipolSai Assicurazioni Spa con la presente fidejussione si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna, su semplice richiesta scritta dell'Azienda Mobilità e Trasporti Spa, ad effettuare il versamento della somma garantita entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal ricevimento della predetta richiesta
5. L'ente fideiussore UnipolSai Assicurazioni Spa con la presente fidejussione, rinuncia espressamente alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, rimanendo inteso quindi che la garanzia spiegherà la sua efficacia fino all'importo massimo per tutte quelle inadempienze verificatesi entro il periodo di validità;
6. per ogni controversia attribuita all'Autorità Giudiziaria viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Genova;
7. La presente fidejussione viene rilasciata dalla sottoscritta Compagnia di Assicurazioni in persona del sig. Massimo Donfrancesco , nato il 03.06.1964 a Frosinone nella qualità di Agente Generale Procuratore e in forza di procura notarile rilasciata dallo studio Busani di Milano in data 26.04.2010 - rep. 13143/7417 .

Frosinone, 31.05..2016

In fede

UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol

UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol

UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol

UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol

Unipol
ASSICURAZIONIAgente Generale
DONFRANCESCO M. S.p.A.

6025

I 003 00000 00117229307


Allegato a polizza

NEJMEO POLIZZA
AGENZIA

1/39114/96/136979636
FROSINONE

CODICE SUBAGENZIA 100

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


(Assicuratore)
AGENZIA
~~Agente Gabriele~~
~~DONFRANCE LIT & RIV. EL SERIZIO~~

Il Contraente

